

COMUNE di VICOPISANO

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITÀ

(escluso disciplina dell'imposta sulla pubblicità)

(REDATTO PER CONTO DEL COMUNE DI
VICOPISANO)

PROGETTAZIONE: Arch. Luca PASQUINUCCI
Arch. Michele RUZITTU
Arch. Alessandro FRASSI
Arch. Claudio VIACAVA
Arch. Leonardo VIACAVA

NOVEMBRE '99

APPROVATO CON ATTO C.C. N° 31 DEL
27/4/2001

IN VIGORE DAL 4/8/2001

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e disciplina l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, soggette rispettivamente al pagamento di un'imposta e alla corresponsione di un diritto.

2 - Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio comunale, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal capo 1 del D.Lsg. 15 novembre 1993, n° 507
- b) dall'art. 23 del D.Lsg. 30 aprile 1992, n° 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n° 360
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495
- d) dall'art. 157 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490
- e) dall'art. 50 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n° 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986 n° 856
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 2 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, e definite dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità varia:

2. la pubblicità ordinaria è effettuata mediante:

- insegne,
- preinsegne o (freccie),
- cartelli,
- locandine o bacheche
- targhe,
- manifesti.

Si definisce **“insegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

A seconda della tipologia costruttiva le insegne si distinguono:

- a cassonetto,
- a filo neon,
- a pannello,
- dipinte su paramento intonacato,
- vetrofanie,
- tridimensionale

Si definisce **“targa”** la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da logo realizzata con materiale rigido di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività terziaria, studio professionale, associazione di volontariato o culturale. Non può essere luminosa.

Si definisce **“preinsegna”** o **“freccie”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce **“cartello”** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi

pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc... . Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Cartelli
luminosi

Nei successivi articoli le preinsegne (frecce), gli striscioni, le locandine, gli standardi sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate anche per conto altrui con manifesti su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli di genere, di vetture autofilo tranviarie e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

4. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni, standardi (l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa) festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraverso strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) la pubblicità effettuata con riproduzione sulle superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi

pubblicitari o propagandistici definita "segno orizzontale reclamistico".

c) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, di seguito definita "**pubblicità da aeromobili**";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "**pubblicità in forma ambulante**";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "**pubblicità fonica**".

f) la pubblicità effettuata con qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che non può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta definito come "**impianto pubblicitario di servizio**"

Art. 3 - Disciplina generale e vigilanza

1. Nell'installazione delle insegne, preinsegne, cartelli, impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Gli impianti ed gli altri mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere, previa diffida verbale o scritta degli agenti comunali, rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.19 del presente regolamento.

3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al

primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida verbale o scritta, degli agenti comunali.

4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 4 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori di quelle previste e disciplinate nel presente Regolamento, nonché l'effettuazione di pubblicità con modalità non conformi al presente Regolamento.

2. È altresì vietato installare mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e natura, senza aver ottenute le necessarie autorizzazioni, ai sensi dell'art. 8 che segue, nonché effettuare qualsiasi forma pubblicitaria senza aver presentato la dichiarazione di pubblicità ai competenti Organi Comunali.

3. È, in particolare, fatto divieto di effettuare lanci di volantini sia da autoveicoli fermi od in movimento, sia da parte degli incaricati della loro distribuzione.

4. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 50 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti:

- di targhe di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti;

- di standardi di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi esclusivamente per manifestazioni di carattere culturale e sociale.

5. Nelle località di cui al quarto e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

6. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è vietata nell'ambito e in prossimità delle mura urbane e nelle vie e nelle piazze di interesse storico o architettonico.

ponti e mura

7. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) in corrispondenza delle intersezioni;
- b) lungo le curve come definite all'art. 3, primo comma, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Art. 5 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente negli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati**, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, primo comma, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore ai 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

3. Il posizionamento di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari **entro i centri abitati** è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione e gli impianti semaforici;
- b) 10 m dalle intersezioni stradali;
- c) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. Le norme di cui al secondo e terzo comma, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o fuori dai centri abitati a una distanza non inferiore a m. 3.00 dal limite della carreggiata.

5. Le distanze indicate al secondo e terzo comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dei centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

6. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 2 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e art. 5 comma 7, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

distri Autov

7. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al secondo comma.

8. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 6 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 e 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

2. I cartelli , le insegne e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

3. le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale limitandone la percettibilità. Particolare attenzione è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni .

Art. 7 - Condizioni e limitazioni per la "pubblicità varia" **e "pubblicità effettuata con i veicoli"**

1. La "pubblicità con striscioni e stendardi" è ammessa esclusivamente per iniziativa dell'Amministrazione Comunale per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse cittadino. L'esposizione di striscioni e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

2. E' vietata l'apposizione di striscioni e stendardi sui pali dell'illuminazione pubblica.

3. la pubblicità effettuata con i segni reclamistici orizzontali è ammessa esclusivamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

4. Per l'effettuazione di "pubblicità con veicoli" si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

5. Per l'effettuazione di "pubblicità fonica" si osservano le disposizioni di cui agli art. 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

6. E' ammessa la pubblicità effettuata mediante "impianti pubblicitari di servizio" nei luoghi e secondo le prescrizioni e modalità concordate con l'amministrazione Comunale.

Art. 8 - Autorizzazioni

1. La collocazione di "insegne", "freccie", "cartelli", "striscioni", "stendardi", "locandine", "targhe", "segno reclamistico orizzontale" e "impianto pubblicitario di servizio" (escluso i manifesti) lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetto ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione al posizionamento dei cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse fuori dei centri abitati è rilasciata da parte dell'ente proprietario della strada, salvo il nulla osta tecnico comunale. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, in conformità all'art. 32 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285.

3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente a ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al nullaosta tecnico di questo ultimo.

4. Qualora le parti strutturali degli impianti costituiscono manufatti la cui realizzazione o posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistici ed ambientali

SCIA 04.19 L. 241/90

non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 157 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490.

6. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) planimetria fotogrammetrica 1:2000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto;

c) disegno e relazione tecnica dell'impianto con indicati i particolari costruttivi (colori, materiali, ecc...);

d) nullaosta dell'ente proprietario della strada se la strada non è comunale;

e) n° 1 foto del luogo ove dovrà essere installato l'impianto.

7. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso disegno e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

8.-L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

9. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede e nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

10. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

11. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

Art. 9 - Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello e mezzo pubblicitario dovranno essere i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. I dati di cui al primo comma devono essere sostituiti ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno di essi.

Art. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n° 495/1992. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO II

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 11 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. la prima parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 13 (piano delle pubbliche affissioni).

La seconda parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art.2, (piano della pubblicità esterna).

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4. Il progetto del piano è sottoposto ai pareri della Commissione Edilizia integrata, Amministrazione Provinciale e Ministero dei Beni Ambientali. Il gruppo di lavoro, esaminati i pareri, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 507/1993.

Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

Per l'adeguamento delle forme di pubblicità già autorizzate dall'atto di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, si procede ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 127 del Decreto Legge 360 del 10.09.1993.

6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 12 - Piano della Pubblicità Esterna

1. Il piano della pubblicità esterna prende in esame i vari mezzi pubblicitari e le rispettive caratteristiche, così come descritti al precedente art. 3 ed individua le possibilità di installazione e le dimensioni a seconda delle diverse caratteristiche del territorio comunale. A tale scopo, il piano suddivide il territorio nei seguenti ambiti:

- a) Centro Storico
- b) ambiti esterni al Centro Storico di particolare interesse storico-ambientale;
- b) ambiti interni al centro abitato diversi dai precedenti;
- c) ambiti produttivi;

2. Il piano sarà composto dai seguenti elaborati tecnici:

- a) norme tecniche
- b) planimetria generale, scala 1:5000;
- c). schede tecniche illustrative;

Art. 13 - Piano delle Pubbliche Affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) tabelle porta manifesti;
- d) altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Vicopisano - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sul territorio comunale è pari a mq. 630. Si da atto che tale superficie è superiore al minimo previsto dall'art. 18, terzo comma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507.

4. Con il presente regolamento si stabilisce altresì che la superficie degli impianti pubblici destinati ad affissione è di natura istituzionale, sociale o comunque non avente carattere commerciale è pari a mq. 225.

5. L'Amministrazione Comunale può dare corso all'installazione degli impianti in due fasi successive in funzione delle effettive richieste di spazi pubblicitari o per esigenze di servizio.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d) la dimensione ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano sarà composto dai seguenti elaborati:

a) planimetria generale 1:5000;

b) planimetria di dettaglio 1:2000;

c) fotomontaggio di impianti;

d) schede illustrative;

e) norme tecniche;

f) quadri di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere all'integrazione o eliminazione e allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito, sempreché l'utilizzazione non sia superiore ai tre mesi.

CAPO III

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14- Finalità del servizio

1 - Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza, economica e, nella misura prevista dall'art. di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2 - I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, richiamati nei successivi articoli e del presente regolamento.

3 - I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 15 - Spazi per affissioni

1 - La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

Art. 16 - Prenotazioni - registro cronologico

1 - L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2 - Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3 - Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4 - Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 17 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1 - I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2 - I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3 - Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4 - Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

5 - I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

6 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.

Art. 18 - Mancanza di spazi disponibili

1 - L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, escluso il rimborso delle spese postali, al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con recupero

delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

2 - Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiori a quello pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro tre giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 - Sanzioni Amministrative

1 - Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n° 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3 - Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 400.000 a L. 3.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, previsti nel presente regolamento.

5 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

6 - I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria.

1 - In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2 - Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n° 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

Art. 21 - Adeguamento impianti alle norme del presente regolamento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 58 del DPR 16 Dicembre 1992 n° 495, i cartelli e mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto di approvazione del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua data di approvazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata qualora il cartello e/o l'insegna debbano essere rimossi per impossibilità di adeguamento.

Decorso tale termine gli impianti che saranno in contrasto con le normative del presente regolamento saranno ritenuti, a tutti gli effetti, abusivamente installati e sottoposti all'applicazione dell'art. del presente regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore - effetti

1 - Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di cui al primo comma dell'art 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	pag. 2
Art. 3 – Disciplina generale e vigilanza.....	pag. 5
Art. 4 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	pag. 6
.....	pag. 7
Art. 5 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	pag. 7
.....	
Art. 6 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	pag. 9
.....	pag. 9
Art. 7 - Condizioni e limitazioni per la “pubblicità varia” e la “pubblicità effettuata con i veicoli”	pag. 10 pag. 11
Art. 8 - Autorizzazione	pag. 11
Art. 9 - Targhette di identificazione	pag. 13
Art. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 13

CAPO II

il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 11 - Criteri generali	pag. 15
Art. 12 - Piano della Pubblicità Esterna	pag. 16
Art. 13 - Piano delle Pubbliche Affissioni	pag. 16
.....	pag. 19

CAPO III

il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 14 - finalità del servizio	pag. 19
art. 15 - spazi per affissioni	pag. 19
Art. 16 - Prenotazioni - registro cronologico	pag. 20
Art. 17 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	pag. 20
Art. 18 - Mancanza di spazi disponibili	pag. 20

CAPO IV

disposizioni finali e transitorie

Art. 19 - Sanzioni Amministrative	pag. 23
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria.....	pag. 24
Art.21 - Adeguamento impianti alle norme del presente regolamento ...	pag. 25
Art. 22 - Entrata in vigore - effetti	pag. 25

COMUNE di VICOPISANO

**INDICAZIONE DELLE ZONE DI
LOCALIZZAZIONE DEI CARTELLI
PUBBLICITARI
INDIVIDUAZIONE AMBITI TIPOLOGICI
INSEGNE**

(REDATTO PER CONTO DEL COMUNE DI VICOPISANO)

PROGETTAZIONE: Arch. Luca PASQUINUCCI
Arch. Michele RUZITTU
Arch. Alessandro FRASSI
Arch. Claudio VIACAVA
Arch. Leonardo VIACAVA

NORMATIVA TECNICA
pubblicità ordinaria

Art. 1 MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari ammessi nel territorio comunale sono classificati in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli; (vedi art. 2 e 7 del Regolamento Pubblicità)
- c) pubblicità varia; (vedi art. 2 e 7 del Regolamento Pubblicità)

2. la pubblicità ordinaria è effettuata mediante:

- insegne,
- preinsegne o (freccie),
- cartelli,
- locandine o bacheche
- targhe,
- manifesti.

Si definisce “**insegna**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

A seconda della tipologia costruttiva le insegne si distinguono:

- a cassonetto,
- a filo neon,
- a pannello,
- dipinte su paramento intonacato,
- vetrofanie,
- tridimensionale

Si definisce “**targa**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da logo realizzata con materiale rigido di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività terziaria, studio professionale, associazione di volontariato o culturale. Non può essere luminosa.

Si definisce “**preinsegna**” o “**freccce**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc... . Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate anche per conto altrui con manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

art. 2 AUTORIZZAZIONE

1. La collocazione dei mezzi di pubblicità ordinaria (insegne, targhe, cartelli, frecce, locandina e stendardo) lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetto ad autorizzazione di cui all'art. 8 del Regolamento della Pubblicità.
2. Tutti i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati difformemente dall'autorizzazione devono essere rimossi in conformità a quanto previsto all'art. 19 del Regolamento della Pubblicità.

art. 3 DIVIETI

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori di quelle previste e disciplinate nelle presenti norme e nel Regolamento della pubblicità, nonché l'effettuazione di pubblicità con modalità non conformi alla normativa tecnica e al Regolamento della pubblicità.

2. È altresì vietato installare mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e natura, senza aver ottenute le necessarie autorizzazioni, nonché effettuare qualsiasi forma pubblicitaria senza aver presentato la dichiarazione di pubblicità ai competenti Organi Comunali.

3. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 50 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti:

- di targhe di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti;
- di standardi di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi esclusivamente per manifestazioni di carattere culturale e sociale.

4. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui all'artt. 131, 134, 135, e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

5. La collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari è vietata nell'ambito e in prossimità delle mura urbane.

6. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) in corrispondenza delle intersezioni;
- b) lungo le curve come definite all'art. 3, primo comma, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

art. 3 CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA LUNGO LE STRADE

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente negli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, insegne targhe e frecce dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime riportate nell'art. 6 del Regolamento della Pubblicità.

CARTELLI E FRECCE

art. 5 DIMENSIONE DEI CARTELLI

1. I cartelli, se installati fuori dei centri abitati ove consentito, e precisamente a valle della strada Provinciale Vicarese e della Provinciale Francesca Nord, non devono superare la superficie di 2,5 mq. dentro i centri abitati non devono superare la superficie di 2 mq.

art. 6 DIMENSIONE DELLE PREINSEGNE O FRECCE

1. Le preinsegne (frecce) hanno forma rettangolare e dimensioni pari a 1,25 x 0,25 ml.,

E' ammesso l'abbinamento nella stessa struttura di sostegno di un numero massimo di otto preinsegne (frecce) per ogni senso di marcia .

INSEGNE E TARGHE

Art. 7 PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (ESCLUSE LE ZONE INDUSTRIALI)

Su tutto il territorio Comunale con esclusione delle zone industriali valgono le norme e le prescrizioni di seguito riportate:

- le insegne e le targhe devono assumere come quadro di riferimento progettuale l'assetto globale della facciata in cui si inseriscono, nel rispetto delle caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative dell'edificio, di cui devono garantire la lettura;
- le insegne e le targhe devono essere installati in prossimità dell'apertura al piano terra dei locali alle cui attività si riferiscono. Se le attività sono ubicate ai piani superiori le suddette forme pubblicitarie devono essere collocate accanto al portone sotto forma di targa.;
- in presenza di più attività da segnalare ai piani superiori, la relativa segnaletica deve essere raggruppata in un apposita ed omogenea struttura informativa;
- nessun indicatore di attività o forma pubblicitaria è consentita su :
 - coperture degli edifici
 - pilastri o colonne e arcate o architravi di portici,
 - struttura aggettanti quali balconi, pensiline e tettoie,
 - paramenti in muratura a faccia vista in mattoni o pietra di carattere storico,
 - elementi di facciata aventi funzione decorativa,
- E' vietata l'apposizione di più di una insegna per ciascuna apertura;
- in presenza di riquadrature adatta ad alloggiare l'insegna questa deve essere ivi posizionata;
- le insegne non dovranno occultare rostre poste al di sopra delle aperture;
- le insegne con tipologia a cassonetto e a pannello poste al di sopra dell'apertura devono avere una dimensione di base non superiore alla larghezza dell'apertura stessa, nè possono comprendere più aperture;
- non è consentita il posizionamento di insegne soprastanti tende; ➤
- le insegne devono avere una superficie non superiore a mq. 1.00.

- le targhe devono avere una superficie non superiore a mq. 0.10, con lato di dimensioni massime pari a cm 50.
- se sulla stessa facciata siano installate delle insegne, l'Amministrazione può prescrivere l'adeguamento della nuova insegna a quelle presenti.

art.8 PRESCRIZIONI PER GLI AMBITI "A" (centro storico) e "B" (zone esterne al Centro Storico di particolare interesse storico ambientale)

Negli edifici inseriti nel Centro Storico e negli ambiti edificati di interesse storico-ambientale, sono esclusivamente consentite:

- targhe
- insegne realizzati in ferro, rame, bronzo, pietra e plexiglas trasparente ed altro, possono essere con sorgente luminosa esterna, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere superiore a cm. 40.
- sono consentite esclusivamente insegne posizionate in aderenza al fabbricato,
- le tipologie costruttive delle insegne ammesse sono esclusivamente:
 - a pannello, con spessore massimo inferiore a cm. 3
 - a lettere staccate tridimensionali con spessore massimo di 2 cm.
 - vetrofanie,
 - dipinte su paramento intonacato
- non sono consentite insegne e targhe in posizione ortogonali al piano della facciata, tale norma non si applica alle insegne relative alla segnalazione di attività di pubblico interesse (uffici postali, luogo di pronto soccorso, ecc.) , posto telefonico e farmacie, tabacchi.
- non sono consentite luci mobili o intermittenti, nè colorate;
- Le insegne e le targhe installate in questo ambito devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 7.

art. 9 PRESCRIZIONI IN AMBITO C" (zone interne al centro abitato diverse dalle precedenti)

- Sono ammesse le insegne con tipologia a pannello, a lettere tridimensionali staccate, a filo di neon, vetrofanie, dipinte su paramento intonacato.
- Non sono consentite insegne e targhe in posizione ortogonali al piano della facciata, tale norma non si applica alle insegne relative alla segnalazione di attività di pubblico interesse (uffici postali, luogo di pronto soccorso, ecc.), posto telefonico e farmacie.
- Le insegne e le targhe installate in questo ambito devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 7.

art. 10 PRESCRIZIONI IN AMBITO "D " (zone produttive)

- le insegne e le targhe devono assumere come quadro di riferimento progettuale l'assetto globale della facciata in cui si inseriscono, nel rispetto delle caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative dell'edificio, di cui devono garantire la lettura;
- nessun indicatore di attività o forma pubblicitaria è consentita su :
 - coperture degli edifici,
 - pilastri o colonne e arcate o architravi di portici;
- sono ammesse insegne disposte perpendicolarmente al piano della facciata (a bandiera), in tal caso il bordo inferiore dell'insegna deve avere una quota superiore a m. 3 rispetto a quella del terreno sottostante e un aggetto inferiore a cm. 50,
- non sono ammesse insegne che superino il filo del sottogronda.
- E' ammesso il posizionamento di insegne sulle pertinenze dell'edificio; nel caso di più ditte le insegne dovranno essere raggruppate in una unica struttura,
- il disegno del logo della ditta non ha limitazioni purchè disegnato su parete (decorazione).

Art. 11 - LOCANDINE O BACHECHE

Il posizionamento di bacheche è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

a) farmacie, in corrispondenza della sede di dimensioni massime cm 20 x 30, anche luminose che segnalano i servizi di turno

b) partiti politici, e Associazioni di volontariato o culturali, la bacheca dovrà avere dimensioni tali da contenere manifesti di dimensioni pari a 0.70 x 1.00, non superiori a m. 1.10 di base, m. 0.80 di altezza e m.0.08 di spessore.

Il posizionamento dovrà comunque essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

Le bacheche dovranno essere realizzate in metallo verniciato colorato (opaco, antracite, ferro micaceo).